

Statuto della Fondazione Prossimo Mio

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE PRIORI KOELLIKER - PROSSIMO MIO - ENTE DEL TERZO SETTORE”,

in forma abbreviata

“FONDAZIONE PROSSIMO MIO - ETS”

(di seguito, la **“Fondazione”**).

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (di seguito il **“Codice del Terzo Settore”** o **“CTS”**). La Fondazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione **“ Ente del Terzo Settore ”** o l’acronimo **“ETS”**.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano, all’indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nelle forme di legge.

La Fondazione potrà, con decisione del Consiglio di Amministrazione, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3

Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4

Scopo e attività

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha per scopo la beneficenza, essenzialmente diretta all’assistenza alle persone in stato di bisogno, in particolare agli anziani e i minori di età, nonché a favore di altri enti pubblici o privati che svolgano attività di interesse generale, principalmente per promuovere la conoscenza e le terapie nel settore della ricerca scientifica o sanitaria.

Per il perseguimento dello scopo di cui sopra, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, primo comma, lettera u), del Codice del Terzo Settore, ovvero le attività aventi ad oggetto: *“beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”*, nonché – in stretta correlazione con le attività appena elencate – anche le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, primo comma, lettera i), ovvero le attività aventi ad oggetto la *“promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato”*.

e delle attività di interesse generale”, con particolare riferimento alla ricerca scientifica e sanitaria oggetto di sostegno.

La Fondazione si propone quale scopo la concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura, grazie all'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, nonché a favore di enti senza scopo di lucro che svolgano prevalentemente attività di interesse generale, in particolare nel settore della ricerca scientifica o sanitaria.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

A titolo esemplificativo la Fondazione potrà, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a)** svolgere ogni attività di gestione del proprio patrimonio e di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, *crowdfunding* o *fundraising*, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; il tutto al fine di destinare le somme appositamente raccolte o ricevute da donazioni, al sostegno delle proprie finalità istituzionali;
- b)** svolgere attività di divulgazione scientifica, ossia di promozione e di diffusione della cultura e del sapere scientifico, in modo da rendere le nozioni e i risultati della ricerca nel campo medico e biologico patrimonio di tutti;
- c)** promuovere e organizzare campagne di prevenzione, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e iniziative scientifiche, incontri;
- d)** erogare borse di studio, nonché assegnare riconoscimenti e premi nell'ambito delle suddette finalità;
- e)** collaborare con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nonché con altri Enti Pubblici o Privati, Italiani o Esteri, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
- f)** collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti aventi finalità analoghe alle proprie;
- g)** stipulare ogni opportuno atto o contratto considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- h)** partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

La Fondazione potrà avvalersi di propri dipendenti, collaboratori nonché di volontari e sostenitori. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

PATRIMONIO

Articolo 5

Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione (di seguito, il “**Fondo di dotazione**”) e dal fondo di gestione (di seguito, il “**Fondo di gestione**”), (di seguito, complessivamente il “**Patrimonio**”).

Il Fondo di dotazione è costituito, a garanzia dei terzi:

- dal Fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro o altre attività finanziarie, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili di qualsiasi natura e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati ed espressamente destinati a Fondo di dotazione;
- dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione;
- dalla parte non utilizzata di rendite e da eventuali eccedenze di bilancio consuntivo che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il Fondo di dotazione;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione.

Alle spese occorrenti al funzionamento e per la realizzazione dei propri scopi, la Fondazione provvederà con il **Fondo di gestione** costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- dalle entrate da attività istituzionali di interesse generale nonché dai proventi conseguiti nell’eventuale esercizio delle attività diverse di cui all’articolo 4.
- da ogni altra entrata che non sia espressamente destinata al Fondo di dotazione.

Il Patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività della Fondazione, nell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi della Fondazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 8 del CTS.

Qualora il patrimonio minimo della Fondazione come stabilito per legge risulti diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo devono deliberare senza indugio alla ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, ove ammissibile, la fusione o lo scioglimento della Fondazione, ai sensi dell’art. 9 CTS.

Al ricorrere delle condizioni di legge di cui all’art. 10 CTS, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.

Articolo 6

Fondatori Promotori, Fondatori Successori e Benemeriti

Sono Fondatori Promotori i Signori Paola Koelliker e Floriano Federico Priori che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione (di seguito, i **"Fondatori Promotori"** o **"Fondatori"** e singolarmente il **"Fondatore"**).

Mediante dichiarazione scritta con data certa trasmessa alla Fondazione o con disposizione testamentaria, ciascuno dei Fondatori potrà liberamente trasferire – con efficacia stabilita nella dichiarazione di nomina - a un terzo soggetto le proprie prerogative di impulso e di garanzia, nonché tutti i diritti ad esso riservati dal presente Statuto.

Ciascun terzo designato dal Fondatore avrà le medesime prerogative di impulso e di garanzia, nonché i diritti ad esso riservati dal presente Statuto di cui al precedente comma, e potrà pertanto mediante dichiarazione scritta con data certa trasmessa alla Fondazione o con disposizione testamentaria, trasferire a un terzo soggetto le prerogative di impulso e di garanzia, nonché tutti i diritti ad esso riconosciuti dal presente Statuto.

Ciascun soggetto terzo designato dal Fondatore, dall'avente causa del Fondatore ovvero, ai sensi dell'art. 8 successivo, sarà definito di seguito il **"Fondatore Successore"** o collettivamente i **"Fondatori Successori"**.

La Fondazione si avvale anche del contributo di "Benemeriti" i quali condividendo le finalità della Fondazione stessa, potranno versare un contributo periodico o una tantum a sostegno della Fondazione (di seguito, i **"Benemeriti"**).

I Benemeriti hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività della Fondazione e a partecipare alle relative iniziative.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri, determinato all'atto della loro nomina dai Fondatori Promotori o dai Fondatori Successori (di seguito, i "Consiglieri"). I Consiglieri potranno essere Consiglieri di diritto e Consiglieri ordinari.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione determinerà il numero dei componenti.

Sono **Consiglieri di diritto**: i Fondatori Promotori, i Fondatori Successori e i Consiglieri nominati tali dai Fondatori Promotori e dai Fondatori Successori con decisione scritta congiunta. Essi durano in carica a tempo indeterminato, loro vita natural durante, salvo loro rinuncia o loro dichiarazione scritta di voler trasferire la carica, di cui al precedente art. 6. Pertanto, mediante dichiarazione scritta con data certa trasmessa alla Fondazione o con testamento, ciascuno dei Consiglieri di diritto potrà liberamente trasferire a un terzo soggetto le proprie prerogative di impulso e di garanzia, nonché i diritti ad esso riservati dal presente Statuto.

I **Consiglieri di diritto** potranno essere revocati per giusto motivo o per perdita dei requisiti di onorabilità e in presenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. In tal caso, prenderà il posto del Consigliere decaduto il successivo Fondatore Successore designato ai sensi del presente Statuto.

Sono Consiglieri ordinari: i Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione, i quali durano in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del relativo bilancio e sono rieleggibili. Essi potranno essere revocati per giusto motivo o per perdita dei requisiti di onorabilità e in presenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. I Consiglieri ordinari devono soddisfare i requisiti di onorabilità, secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal proprio Codice Etico, ove adottato, e comunque nel rispetto dell'art. 26, terzo comma, CTS. In ogni caso, i Consiglieri ordinari devono soddisfare i seguenti requisiti indipendenza:

- non svolgere attività di natura economica con la Fondazione (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio;
- essere legati da rapporti familiari con i Consiglieri forniti di deleghe operative nella Fondazione o con Consiglieri di diritto o con chi si trovi nelle situazioni appena esposte di incompatibilità.

Qualora un Consigliere ordinario venisse a mancare per qualunque motivo il Consiglio di Amministrazione provvede ad integrare il Consiglio di Amministrazione con un altro Consigliere ordinario. Il nuovo Consigliere ordinario rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Ai Consiglieri della Fondazione, nel caso di conflitto di interessi, si applica l'art. 2475 *ter* c.c.

Articolo 9

Il Presidente e il Vice Presidente: poteri e funzioni

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio (di seguito, il "**Presidente**").

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione (i) qualora lo ritenga opportuno, (ii) su richiesta del Vice Presidente ovvero, (iii) su richiesta di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica; dirige l'attività e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni, provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni e, in generale, con i terzi.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le operazioni che vengono deliberate; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno anche se di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, poteri che potranno essere delegati dal Presidente al Vice Presidente della Fondazione o ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

In sua assenza, la rappresentanza spetta al Vice Presidente. Il Vice Presidente della Fondazione è il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito, il "**Vice Presidente**"). Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I Fondatori Promotori o i Fondatori Successori sono di diritto membri del Consiglio di Amministrazione e, a loro scelta, potranno alternarsi tra loro alla carica di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione, salvo che gli stessi concordemente stabiliscano diversamente con decisione scritta. Con decisione unanime dei Fondatori Promotori o dei Fondatori Successori può essere nominato Presidente o Vice Presidente un Consigliere ordinario, che durerà in carica per la durata del proprio mandato.

Qualora il Presidente della Fondazione, per qualsivoglia ragione (tra le quali dimissioni, morte o

sopravvenuta incapacità non temporanea) cessi dalla carica, assumerà la carica di Presidente della Fondazione il Vice Presidente allora in carica. La carica di Vice Presidente sarà assunta dal Fondatore Successore, quale soggetto designato dal cessato Fondatore Promotore o Successore, ai sensi del precedente art. 6. In mancanza di designazione, sarà nominato Vice Presidente il Consigliere di diritto più anziano di età. Qualora non vi fossero Consiglieri di diritto, il Vice Presidente sarà designato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e sarà designato tra i Consiglieri allora in carica ovvero sarà nominato – per cooptazione - direttamente un nuovo Consigliere scelto tra soggetti terzi non membri del Consiglio di Amministrazione; il nuovo Consigliere così nominato integrerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione e assumerà la qualifica di Fondatore Successore.

Qualora il Vice Presidente della Fondazione, per qualsivoglia ragione (tra le quali dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità non temporanea) cessi dalla carica, assumerà la carica di Vice Presidente della Fondazione il Fondatore Successore designato dal cessato Fondatore Vice Presidente allora in carica, ai sensi del precedente art. 6. In mancanza di designazione, sarà nominato Vice Presidente il Consigliere di diritto più anziano di età. Qualora non vi fossero Consiglieri di diritto, il Vice Presidente sarà designato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e sarà designato tra i Consiglieri allora in carica ovvero sarà nominato direttamente un nuovo Consigliere scelto tra soggetti terzi non membri del Consiglio di Amministrazione; il nuovo Consigliere così nominato integrerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione e assumerà la qualifica di Fondatore Successore.

Se il Consiglio di Amministrazione nei casi sopra previsti di individuazione del Fondatore Successore non risultasse in grado di raggiungere, per tre successive sedute, la maggioranza di 2/3 (due terzi), il soggetto sarà designato – a maggioranza - alla carica di Presidente o di Vice Presidente e assumerà la qualifica di Consigliere ordinario.

Ogni qualvolta si dovesse procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione per la decadenza dalla carica di uno o più Consiglieri ordinari, per qualsivoglia ragione (tra le quali dimissioni, morte, o sopravvenuta incapacità non temporanea), i Consiglieri rimasti in carica dovranno procedere alla loro sostituzione con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica; se i Consiglieri rimasti in carica non risultassero in grado di raggiungere, per tre successive sedute, la maggioranza di 2/3 (due terzi), la delibera di nomina potrà essere assunta a maggioranza.

Qualora, per qualsivoglia ragione (tra le quali dimissioni, morte, o sopravvenuta incapacità non temporanea) venissero a mancare tutti i Consiglieri, la nomina sarà demandata al Presidente del Consiglio Notarile di Milano ovvero, se ciò non avvenisse o risultasse impossibile, al Presidente del Tribunale di Milano, su proposta dell'Organo di Controllo o dell'Organo dei Probiviri.

Qualora le delibere da assumere ai sensi dei precedenti commi non potessero essere assunte per qualsivoglia ragione, alle nomine o all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, alla nomina del Presidente o del Vice Presidente della Fondazione, provvederà il Presidente del Consiglio Notarile di Milano ovvero, se ciò non avvenisse o risultasse impossibile, al Presidente del Tribunale di Milano, su proposta dell'Organo di Controllo o dell'Organo dei Probiviri.

Articolo 10

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione e *quorum*

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, o del Vice Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri con lettera raccomandata o e-mail ovvero altro mezzo con prova del ricevimento, almeno tre giorni prima della data prescelta oppure un giorno libero in caso d'urgenza, agli indirizzi, ai numeri di cellulare o agli indirizzi di posta elettronica notificati alla Fondazione. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli amministratori in carica, i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione ovvero in sua sostituzione dal Vice Presidente della Fondazione ed in sostituzione di quest'ultimo, dal consigliere più anziano ovvero da chi nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, se non previsto diversamente nel presente Statuto, sono prese a votazione palese con la presenza di almeno la metà dei membri e comunque con la presenza di almeno due membri, ed a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Il Segretario, che può essere scelto anche tra soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, viene nominato dal Presidente della Fondazione e, in sua sostituzione, da chi presiede l'adunanza; il soggetto che provvede alla nomina provvede pure a determinare i compiti del Segretario.

Spetta al Presidente della Fondazione la tenuta del libro dei verbali del consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Revoca e decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

Il Consigliere, che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità dei Consiglieri in carica con esclusione del voto del Consigliere decadendo, salvo revoca per giusti motivi o per perdita dei requisiti di onorabilità e in presenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c.

Questa disposizione non si applica al Presidente e al Vice Presidente che siano Fondatori Promotori o Fondatori Successori, salvo per quanto stabilito dall'art. 2382 c.c.

Articolo 12

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale ed esercita tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza alcuna limitazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del Patrimonio e sulle modifiche dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di nominare Comitati esecutivi e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendo mansioni ed eventuali compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, al Vice Presidente e ai singoli componenti il Consiglio stesso, nonché al Comitato Esecutivo se nominato, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a)** redige il Bilancio Preventivo, ove ritenuto necessario; redige inoltre il Bilancio di esercizio secondo le disposizioni dell'art. 13 del CTS e, se obbligatorio o ritenuto opportuno, il Bilancio sociale della Fondazione, ai sensi dell'art. 14 del CTS e trasmette il Bilancio di esercizio e, se redatto, il Bilancio sociale entro 150 giorni dalla fine dell'esercizio all'Organo di Controllo e al soggetto incaricato della Revisione legale, ove nominato;
- b)** delibera gli atti di disposizione del Patrimonio della Fondazione;
- c)** delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- d)** delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti Pubblici o privati, nazionali od internazionali;
- e)** provvede a nominare procuratori, scelti anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, ovvero a conferire incarichi di consulenza, rispettivamente in relazione al compimento di atti o categorie di atti ed a materie specifiche, stabilendone i tempi e i costi.

Articolo 13

Compensi e remunerazione degli amministratori

I Consiglieri non ricevono alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ad eccezione dei Consiglieri investiti di particolari cariche che potranno ricevere una remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso, nonché dei Consiglieri indipendenti qualora necessario a garantirne l'indipendenza stessa, sempre nel rispetto dei limiti di legge tempo per tempo vigenti. In ogni caso, trova applicazione l'art. 8, comma terzo lettera a), del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Nella Fondazione è nominato un Organo di Controllo.

Esso è composto, secondo quanto stabilito in occasione della nomina, da un componente unico o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

L'individuazione del soggetto o dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo è demandata all'Organo dei Probiviri.

In mancanza, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano o in alternativa dal Presidente del Collegio Notarile di Milano o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta di qualsiasi organo della Fondazione.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, avrà competenze e poteri previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a tal fine deve riceverne gli avvisi di convocazione.

La remunerazione sarà stabilita all'atto della nomina, nel rispetto dell'art. 8, comma terzo lettera a), del Codice del Terzo Settore.

Ove previsto dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, viene nominato dall'Organo dei Probiviri un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile e dal DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Articolo 15

Organo dei Probiviri

L'Organo dei Probiviri può essere monocratico, composto da un componente effettivo e uno supplente, o composto da tre componenti effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente nominato al suo interno a maggioranza dei suoi componenti, e due supplenti, tutti nominati per la prima volta dai Fondatori Promotori.

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del componente monocratico, entrerà in carica il componente supplente, nel caso di organo collegiale entrerà in carica il componente supplente più anziano di età. In tal caso, il componente monocratico o i componenti dell'organo collegiale nomineranno i componenti mancanti e i nuovi componenti supplenti. In caso di impossibilità di nomina, la nomina è demandata al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano o in alternativa dal Presidente del Collegio Notarile di Milano o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano, su indicazione dell'Organo di Controllo o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La durata è a tempo indeterminato e l'incarico è gratuito, salvo il rimborso di spese. Esso vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sul rispetto dello statuto e della legge, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei Consiglieri ai principi contenuti nello Statuto e nel Codice etico, ove istituito, e fornisce eventuali pareri richiesti dagli organi della Fondazione. Adotta decisioni finali motivate, qualora sia costituito in forma collegiale, a maggioranza semplice dei propri componenti; nel caso di delibere che si risolvano paritariamente, sarà prevalente il voto del Presidente. Esso ha competenza in ordine alle eventuali controversie inerenti gli Organi della Fondazione, ove per legge non siano demandate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria. Esso agisce per propria iniziativa o su segnalazione di qualunque soggetto interessato, esamina e giudica secondo equità, quale arbitro irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Amministrazione, che prenderà atto dei propri provvedimenti o adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Per compiere gli accertamenti di cui sopra, esso potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di controllo e di ispezione, anche congiuntamente o su segnalazione dell'Organo di Controllo oppure su richiesta di uno dei Probiviri qualora ne ravvisi la necessità. I Probiviri possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a tal fine ne ricevono gli avvisi di convocazione.

Articolo 16

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il Comitato scientifico nomina nel suo seno il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto il Consiglio di amministrazione. Il Comitato scientifico è l'organo interno che formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici delle attività.

Articolo 17

Bilancio

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà compilato a cura del Consiglio di Amministrazione il bilancio che andrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S). Il bilancio verrà depositato nel medesimo Registro entro il 30 giugno di ogni anno a cura del Consiglio di Amministrazione, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 e 14 CTS, nonché dal terzo comma dell'art. 48 CTS

Articolo 18

Scioglimento

La Fondazione si estingue, oltre che nelle ulteriori previsioni di legge, qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

Qualunque sia la causa dello scioglimento della Fondazione, lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del Patrimonio.

Il Patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio di

Amministrazione ai sensi dell'art. 9 del Codice del terzo Settore o dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

Articolo 19

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Milano, 23 (ventitré) giugno 2022 (duemilaventidue).

F.to: PAOLA KOELLIKER

PAOLA CASALI NOTAIO L.S.